



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
GABINETTO

Al Segretario generale

SEDE

Al Direttore generale per il patrimonio storico,  
artistico e demoetnoantropologico

SEDE

Al Direttore generale per i beni architettonici  
ed il paesaggio

SEDE

Al Direttore generale per l'architettura e l'arte  
contemporanee

SEDE

Al Direttore generale per i beni archeologici

SEDE

Al Direttore generale per gli archivi

SEDE

Al Direttore generale per i beni librari e gli  
istituti culturali

SEDE

Ufficio di Gabinetto – Osservatorio

Prot. n. 10811

del 26 LUG. 2004

OGGETTO: Polizza assicurativa dei dipendenti incaricati della progettazione esecutiva di  
opere pubbliche.

Al Servizio di controllo interno

SEDE

All'Ufficio centrale del bilancio

SEDE



*Ministero per i Beni e le Attività Culturali*  
GABINETTO

## II

Con riferimento alla nota Prot. n. 16134 del 19 ottobre 2001 dello scrivente Ufficio di Gabinetto, con la quale, tra l'altro, si ravvisava l'opportunità della stipula di una polizza assicurativa cumulativa a favore dei tecnici dell'Amministrazione incaricati della progettazione, a cura del Segretariato generale, prevedendo la ripartizione del relativo onere tra i diversi centri di responsabilità, nonché agli appunti predisposti da codesto Segretariato generale medesimo in data 18 e 22 luglio 2002, concernenti la complessa attività in atto, si comunica che l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con Deliberazione 25 giugno 2002, pubblicata nella Gazzetta ufficiale S.G. n. 171 del 23 luglio 2002, ha ritenuto che, ai sensi della normativa sui lavori pubblici, la polizza debba coprire i c.d. rischi speciali individuati mediante il combinato disposto dell'art. 30, comma 5, legge n. 109/94 con gli artt. 105 e 106 del D.P.R. n. 554/99.

I cosiddetti rischi speciali consistono per i progettisti esterni nei maggiori costi per varianti e/o nelle nuove spese di progettazione, così come precisato dall'art. 105 del predetto D.P.R. n. 554/99, derivanti da errori od omissioni commessi durante l'attività di progettazione, mentre, per i progettisti interni, solo nel maggior costo per le varianti di cui all'art. 25, comma 1, lettera d) della legge n. 109/94 e successive modificazioni, così come precisato dall'art. 106 del citato D.P.R..

Alla luce di quanto emerso dalle indicazioni fornite dalla Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, che determinano una notevole riduzione degli oneri a carico dell'Amministrazione, si resta in attesa di conoscere l'ulteriore seguito delle procedure in atto da parte del Segretariato generale, con particolare riferimento agli esiti degli incontri con le altre Amministrazioni interessate al comune esame delle problematiche.

Al riguardo, non si ritiene percorribile l'adozione di uno schema di polizza con la quale i singoli dipendenti progettisti possano provvedere direttamente alla stipula, con conseguente rimborso da parte degli uffici di appartenenza, ribadendo, invece, la opportunità della stipula di una polizza assicurativa cumulativa a cura del Segretariato generale che tenga conto sia delle indicazioni della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, sia delle intese che saranno raggiunte in occasione degli incontri con le altre Amministrazioni interessate al comune esame delle problematiche.

Le competenti Direzioni generali sono invitate a fornire al predetto Segretariato generale ogni utile elemento e contributo per la migliore soluzione della complessa problematica.

IL CAPO DI GABINETTO  
(Cons. Mario Ciaccia)

SD'E/sd'e